



## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

tra

- ICIC Srl (di seguito denominato ICIC) con sede in Roma, Via Sicilia 66 (Codice Fiscale 12638091004), rappresentato dal Dott Carlo Nicolini nella sua qualità di Amministratore Unico ICIC

e

- IGLAE Istituto per la Garanzia dei Lavori Affini all 'Edilizia (di seguito denominato IGLAE), con sede in Roma, via Guattani, 24 (Codice Fiscale 96020890586), rappresentato dal Arch. Roberto Baessato, nella sua qualità di Presidente dell'IGLAE

PREMESSO CHE:

- A. **ICIC** è un Organismo di Certificazione Accreditato che per scopo statutario provvede alla valutazione e certificazione di sistemi di gestione aziendale e di prodotti utilizzati da Imprese operanti nel settore delle costruzioni civili e nei settori complementari ed affini in merito a: conformità di Sistemi Gestione Qualità alla normativa UNI EN ISO 9001; conformità di Sistemi di Gestione Ambientale alla normativa UNI EN ISO 14000; conformità di Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro alla Specifica Tecnica OHSAS 18001, senza effettuare servizi di consulenza per supportare le imprese al fine di mettere a punto il loro Sistema di Gestione nonché eseguire attività d'ispezione su prodotti, processi di fabbricazione, opere, progetti ed organizzazioni al fine del rilascio di certificazioni, attestazioni, o dichiarazioni di conformità a requisiti di norme, leggi e regolamenti vigenti
- B. **IGLAE** è una associazione, senza fini di lucro, fra imprese operanti nel campo dell'impermeabilizzazione, dell'isolamento termico acustico ed antiumido, delle verniciature civili ed industriali e provvede, tra l'altro, ad adottare direttive, codici di pratica, sistemi per la qualificazione dei materiali e dei prodotti utilizzabili nel campo dei lavori complementari ed affini all'edilizia, rilasciando certificati di idoneità delle opere eseguite, garantendo la qualificazione tecnica e produttiva delle imprese ad esso associate;
- C. **ICIC** e **IGLAE** intendono mediante la loro collaborazione ottimizzare le necessarie competenze al fine di assicurare una capacità di controllo e di indirizzo tale da poter addivenire al rilascio della certificazione di conformità degli interventi inerenti opere di impermeabilizzazione. Obiettivo delle parti è fornire ai Committenti una certificazione che garantisca che le opere oggetto di valutazione sono state eseguite in conformità a specifiche tecniche di buona progettazione ed esecuzione, definite dal Codice di Pratica IGLAE, e in conformità alle normative contrattuali e legislative vigenti. Detta certificazione così ottenuta renderà possibile, considerate le garanzie che la stessa assicura, la stipulazione di contratti di assicurazione a copertura di eventuali danni conseguenti all'esecuzione delle opere di cui alla certificazione eseguite dalle imprese certificate;
- D. **ICIC** e **IGLAE** hanno congiuntamente predisposto il Regolamento per il rilascio di certificazione di conformità degli interventi di impermeabilizzazione, ed il Tariffario delle prestazioni, entrambi da intendersi parte integrante del presente accordo, essendo sottoscritti dalle parti unitamente al presente atto, restando fermo che l'Impresa che presenta domanda di certificazione dovrà rispettare integralmente le prescrizioni di cui al Codice di Pratica IGLAE, anch'esso parte integrante del presente accordo;



E. **ICIC** e **IGLAE** intendono far sì che i diritti e gli obblighi connessi con la loro collaborazione siano interpretati ed eseguiti secondo i termini, le condizioni e le garanzie di cui al presente contratto.

Tutto ciò premesso, **ICIC** e **IGLAE**, di seguito denominate le Parti, convengono quanto segue:

#### **ART.1 Premesse ed allegati**

Le premesse e gli allegati tutti, per espressa volontà delle parti, fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### **ART.2 Scopo del contratto.**

Le Parti intendono raggiungere, per il tramite della collaborazione oggetto del presente contratto, la possibilità di attestare che gli interventi di impermeabilizzazione eseguiti dalle Imprese sono stati effettuati attraverso un sistema di gestione del processo produttivo finalizzato a garantire la conformità alle istruzioni ed ai codici di pratica IGLAE, alle prescrizioni contrattuali e di capitolato, alle leggi e norme applicabili ed alle specifiche tecniche dei produttori delle guaine. Pertanto, con il presente contratto le parti disciplinano il loro rapporto di collaborazione, ed attraverso il richiamato regolamento disciplinano il processo di certificazione, le modalità di rilascio ed in generale la gestione della certificazione di conformità degli interventi inerenti opere di impermeabilizzazione.

#### **ART.3 Dichiarazioni, garanzie.**

Le Parti reciprocamente dichiarano:

- a) di aver adottato tutte le delibere necessarie per approvare la sottoscrizione del presente contratto, del Regolamento e del Tariffario allegati e di qualsivoglia altro documento qui previsto;
- b) che la esecuzione del contratto, con le modalità in esso previste, non è vietata e non contravviene, né concreta la violazione di alcuna disposizione degli Statuti e di altre obbligazioni assunte dalle parti verso terzi;
- c) di essere abilitate a svolgere le attività necessarie all'esatta esecuzione contrattuale.

#### **ART.4 Garanzie di esecuzione art. 3 e modalità di pagamento.**

Le Parti garantiscono l'esattezza delle dichiarazioni di cui all'art. 3 e statuiscono di prestare ampia e reciproca manleva da qualsiasi perdita, costo, danno e spesa risultante o derivante dalla inesatta e/o non veritiera dichiarazione o garanzia in esso contenute.

A tal fine la Parte inadempiente si impegna a versare all'altra Parte una somma pari all'ammontare delle perdite, costi, danni e spese da quest'ultima effettivamente subite e provate. Detto risarcimento sarà accreditato entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata e nella misura della prova fornita.

#### **ART.5 Attività ed obbligazioni delle parti.**

Le Parti si obbligano reciprocamente a svolgere un'attività di collaborazione mettendo a disposizione, l'una dell'altra, le proprie specifiche conoscenze tecniche, competenze tecnologiche e risorse umane.

In particolare, da una parte **ICIC** si obbliga a fornire le competenze relative ai sistemi di gestione qualità aziendale e alle norme e tecniche per la conduzione di sorveglianze tecniche ispettive, mentre dall'altra

parte IGLAE si obbliga a fornire le competenze tecniche relative a metodi e materiali sul processo di progettazione ed esecuzione del sistema impermeabile, nonché il personale tecnico da dedicare all'effettuazione delle sorveglianze tecniche presso le Imprese. L'iter di certificazione dovrà svolgersi secondo quanto definito nel Regolamento allegato al presente contratto.

Per l'attività di delibera delle suddette certificazioni sarà costituito un Comitato Tecnico per la cui composizione le parti rinviando al **Regolamento ICIC**, che disciplina le modalità di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Il certificato, elaborato a cura della struttura ICIC, riporterà il doppio logo ICIC/IGLAE e sarà firmato dalla sola Direzione ICIC.

In ogni fase dell'iter di certificazione dovrà essere garantita l'informazione tra le parti, anche ai fini dei passaggi decisionali previsti.

#### **ART.6 Aspetti economici.**

Le Parti convengono che, quanto fatturato da ICIC all'Impresa, in coerenza con i preventivi emessi e dalle Imprese accettati, verrà ripartito in misura paritetica tra ICIC e IGLAE, al netto delle spese sostenute da ciascuna parte. Le spese di trasferta dei verificatori tecnici saranno a carico delle Imprese.

Pertanto trimestralmente, a partire dalla data della prima fattura emessa da ICIC per il servizio oggetto del presente contratto, IGLAE potrà emettere regolare fattura nei confronti di ICIC, in considerazione di quanto sopra stabilito, previa documentazione delle spese sostenute.

ICIC retribuirà IGLAE sempre e solo a seguito di regolare pagamento delle Imprese.

#### **ART.7 Obbligo di non concorrenza.**

Per tutta la durata del presente contratto, nessuna delle Parti, direttamente o indirettamente, potrà svolgere attività simile a quella descritta nel contratto e nel regolamento allegato con altro Istituto o società o consulente.

#### **ART.8 Decorrenza e durata del contratto.**

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 1 anno. Almeno trenta giorni prima della scadenza di detto termine, i rappresentanti Legali di ICIC ed IGLAE si incontreranno per verificare l'opportunità di rinnovare l'accordo, rivedendone eventualmente i termini e le condizioni.

In assenza di rinnovo è fatta salva l'ultra attività per i contratti in corso, fino alla loro scadenza.

#### **ART. 9 Recesso dal contratto.**

Ognuna delle Parti avrà il diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata AR. Il recesso si intenderà efficace trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

La Parte che esercita il diritto di recesso si obbliga in ogni caso ad eseguire esattamente tutte le obbligazioni assunte con i terzi nel quadro del presente accordo.

#### **ART.10 Inadempimento ed inesatto adempimento.**

In caso di inadempimento le parti stabiliscono quanto segue.

La parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra una somma pari ai danni effettivamente subiti e provati a causa dell'inadempimento, ma non dovrà corrispondere danni relativi al lucro cessante, se non quelli riferibili ai contratti in corso; nulla sarà comunque dovuto per l'eventuale perdita d'avviamento in quanto espressamente esclusa con il presente accordo.

Nel caso di recesso anticipato, qualora la parte che ha esercitato il diritto non esegua esattamente tutte le obbligazioni assunte con i terzi relative ai contratti in corso, dovrà corrispondere all'altra parte il risarcimento di tutti i danni, anche derivanti da risarcimento a terzi, i costi, le perdite nonché il lucro cessante riferibile a detti contratti.

#### **ART.11 Arbitrato.**

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione con il presente contratto verrà risolta tramite consultazioni tra le Parti. Dette consultazioni inizieranno non appena una delle Parti ne faccia formale richiesta scritta all'altra Parte. Qualora entro trenta giorni dalla data di tale richiesta, la controversia non sia stata risolta, su richiesta di una delle Parti, notificata all'altra Parte, detta controversia verrà sottoposta ad un arbitrato.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ciascuna Parte nominerà un arbitro entro trenta giorni dalla data in cui abbia inviato o ricevuto la richiesta di arbitrato. Il terzo arbitro sarà nominato dai due arbitri designati, o in caso di disaccordo o di inerzia, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri decideranno secondo diritto ed il lodo arbitrale si intenderà definitivo, senza possibilità di appello ed impegnativo per le Parti. I costi dell'arbitrato saranno determinati dal collegio arbitrale.

Sede dell'arbitrato sarà Roma.

Durante lo svolgimento dell'arbitrato, le Parti, per tutto quanto non direttamente connesso con la controversia insorta, continueranno a dare esecuzione al presente contratto.

#### **ART.12 Spese ed imposte.**

Ciascuna Parte sopporterà in egual misura i costi e le spese, comprese quelle legali, relativi alla preparazione e conclusione del presente contratto e degli allegati.

Per le attività di tipo promozionale le spese saranno concordate e suddivise in egual misura tra le Parti, se diverse dalle spese fisse di struttura; queste ultime restano invece a carico di ciascuna Parte (es. trasferte ed impegno di risorse interne per attività di tal genere).

#### **ART. 13 Allegati.**

Costituiscono parte integrante del presente contratto e contestualmente vengono sottoscritti per accordo e/o conoscenza i seguenti allegati:

- Regolamento ICIC per il rilascio di certificazione di conformità degli interventi di impermeabilizzazione
- Tariffario delle prestazioni Codice di pratica IGLAE.
-

#### **ART. 14 Cessione di diritti e obblighi.**

Nessuna Parte avrà il diritto di cedere il presente contratto, anche parzialmente, senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte.

In caso di cessione, la Parte cedente rimarrà in ogni caso responsabile del corretto adempimento di tutte le obbligazioni.

#### **ART. 15 Completezza delle pattuizioni contrattuali.**

Il presente contratto descrive l'accordo complessivo tra le Parti in riferimento alla materia oggetto del contratto e, fatta eccezione per quanto qui diversamente previsto, annulla tutti i precedenti contratti, accordi, intese, comunicazioni e promesse sia orali sia scritte intercorse tra i rappresentanti delle Parti.

Eventuali modifiche e addendum al presente contratto o ai suoi allegati dovranno essere effettuate per iscritto.

#### **ART. 16 Comunicazioni.**

Tutte le comunicazioni, richieste, approvazioni o rinunzie dovranno essere redatte per iscritto e trasmesse alla controparte all'indirizzo qui di seguito indicato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- Quanto a ICIC, in Roma, Via Sicilia 66
- Quanto a IGLAE, in Roma, via Guattani 24

Le comunicazioni saranno efficaci tra le Parti al momento del loro ricevimento.

Roma, 12/02/2014

per ICIC  
Il legale rappresentante



per IGLAE  
Il legale rappresentante

